



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

Oggetto: Indizione delle Elezioni delle Rappresentanze Studentesche di Ateneo per il triennio 2025 - 2028

IL RETTORE

- Richiamata** la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamato** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e ss.mm. e, in particolare, l'art. 42 comma 13;
- Richiamato** il "Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo", emanato con Decreto Rettorale n. 236/2013 del 27/03/2013 e ss.mm.;
- Richiamate** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 07/02/2012, che hanno approvato la determinazione delle Aree scientifico – disciplinari di cui all'art. 6 comma 6 dello Statuto di Ateneo, come modificate con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2024;
- Richiamata** l'Ordinanza Ministeriale del 30/01/2025 n. 42, con la quale sono state indette per i giorni 14 e 15 maggio 2025 le votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU);
- Considerato** che i mandati delle rappresentanze studentesche di Ateneo elette nel 2022 nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di corso di studio di 1° e 2° ciclo sono in scadenza e che, pertanto, occorre procedere al loro rinnovo;

DECRETA

Articolo 1

(Data delle elezioni)

1. Sono indette per i **giorni 14 e 15 maggio 2025** le elezioni dei rappresentanti degli studenti
 - per la costituzione del Consiglio degli Studenti;
 - nei Consigli di Dipartimento;
 - nei Consigli di Corso di studio di 1° e 2° ciclo.
2. Nelle medesime giornate si svolgeranno le votazioni per l'elezione dei componenti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), indette con Ordinanza Ministeriale del 30/01/2025 n. 42, richiamata in premessa e con le modalità di cui alla medesima Ordinanza.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 2088591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Quirico Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

Articolo 2

(Seggi e orario di apertura)

1. Entro il giorno 24 aprile 2025 sul Portale di Ateneo (www.unibo.it) è pubblicato l'elenco recante il numero dei seggi e la relativa ubicazione.
2. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente **dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del 14 maggio 2025 e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del 15 maggio 2025.**
3. I componenti di ciascun seggio sono determinati con Decreto Rettorale, secondo quanto previsto dal Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo.

Articolo 3

(Campagna elettorale)

1. Per campagna elettorale si intende l'insieme delle attività svolte dai candidati e/o a favore di essi finalizzate alla promozione di uno o più candidati e/o al consenso ad una lista per le elezioni universitarie, quali ad esempio l'affissione di manifesti o l'organizzazione di incontri.
2. Nessun documento che promuova un candidato o una lista deve trovarsi all'interno dei seggi elettorali.
3. I candidati e le liste potranno avere a disposizione spazi da usarsi per lo svolgimento di assemblee finalizzate alla propaganda elettorale, per un periodo di 15 giorni antecedenti alle votazioni, previa richiesta all'Amministrazione (Bologna e Sedi di Campus) o ai Dipartimenti, secondo orari da concordarsi e comunque con garanzia di un'equa ripartizione dell'uso degli spazi tra i candidati.
4. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche d'immagine, dell'Ateneo o dei candidati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti.

Articolo 4

(Composizione numerica delle rappresentanze nel Consiglio degli Studenti)

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del "Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo", i rappresentanti degli studenti per la costituzione del Consiglio degli Studenti da eleggere sono:
 - a) n. 12 con candidature individuali in un collegio unico di Ateneo, tra gli iscritti ai corsi di 1° e 2° ciclo;
 - b) n. 19 con candidature presentate mediante liste fra loro concorrenti, tra gli iscritti ai corsi di 1° e 2° ciclo, in 5 Circoscrizioni corrispondenti alle 5 Aree scientifico-disciplinari per l'elezione del Senato Accademico, di cui all'art. 6, comma 6 dello Statuto di Ateneo;
 - c) n. 2 con candidature individuali in un collegio unico di Ateneo, tra gli iscritti a corsi di 3° ciclo.
2. Le cinque circoscrizioni corrispondenti alle cinque aree scientifico-disciplinari per l'elezione del Senato Accademico, di cui all'art. 6, comma 6 dello Statuto di Ateneo, sono le seguenti:

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 2088591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Quirico Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



- a) Area scientifica - Area 1**, che comprende i Dipartimenti:
Chimica "Giacomo Ciamician" - CHIM;
Farmacia e Biotecnologie - FaBiT;
Fisica e Astronomia "Augusto Righi" - DIFA;
Matematica - MAT;
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA;
Chimica Industriale "Toso Montanari" – CHIMIND.
- b) Area tecnologica - Area 2**, che comprende i Dipartimenti:
Architettura - DA;
Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI;
Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - DICAM;
Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione – Guglielmo Marconi - DEI;
Ingegneria Industriale - DIN;
Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - DISTAL.
- c) Area medica - Area 3**, che comprende i Dipartimenti:
Scienze Biomediche e Neuromotorie - DIBINEM;
Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC;
Scienze Mediche Veterinarie – DIMEVET;
Scienze per la Qualità della Vita - QUVI.
- d) Area umanistica - Area 4**, che comprende i Dipartimenti:
Delle Arti - DAR;
Filologia Classica e Italianistica - FICLIT;
Filosofia - FILO;
Lingue, Letterature e Culture Moderne - LILEC;
Psicologia "Renzo Canestrari" - PSI;
Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" - EDU;
Storia Culture Civiltà - DiSci;
Beni Culturali - DBC;
Interpretazione e Traduzione – DIT.
- e) Area sociale - Area 5**, che comprende i Dipartimenti:
Scienze Aziendali - DiSA;
Scienze Economiche - DSE;
Scienze Giuridiche - DSG;
Scienze Politiche e Sociali - SPS;
Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" - STAT;
Sociologia e Diritto dell'Economia - SDE.
3. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del "Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo", il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle Circoscrizioni di cui al precedente comma 1 lettera b), è così stabilito:
- Area scientifica - Area 1 n.2

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI



- Area tecnologica - Area 2 n.4
 - Area medica - Area 3 n.3
 - Area umanistica - Area 4 n.5
 - Area sociale - Area 5 n.5
4. I riferimenti per la determinazione dei suddetti rappresentanti sono riportati nell'*Allegato 1* al presente Decreto.
5. L'*Allegato 2a corsi di studio di 1° e 2° ciclo* al presente Decreto indica per ogni Corso di Studio la Circostrizione/Area di riferimento.

Articolo 5

(Rappresentanze nei Consigli di Dipartimento)

1. L'*Allegato 2a corsi di studio di 1° e 2° ciclo*, l'*allegato 2b – Scuole di Specializzazione e Dipartimento di riferimento* e l'*allegato 2c – Corsi di Dottorato e Dipartimento di riferimento* al presente Decreto indicano il Dipartimento di riferimento per ogni Corso di Studio di 1° e 2° ciclo, Scuola di Specializzazione e Corso di Dottorato.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 2, dello Statuto di Ateneo, dall'art. 18, comma 3, del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo, nonché dalle disposizioni del Regolamento di ciascun Dipartimento interessato, i rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo da eleggere per ogni Dipartimento, con candidature presentate mediante liste tra loro concorrenti, sono indicati nella Tabella di cui all'*Allegato 3*.
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto di Ateneo e dell'art. 18, comma 4, del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo, nonché delle disposizioni del Regolamento di ciascun Dipartimento interessato, il numero dei rappresentanti degli studenti di 3° ciclo da eleggere per ogni Dipartimento con candidature individuali, è riportato nell'*Allegato 3*.

Articolo 6

(Rappresentanze nei Consigli di Corso di studio di 1° e 2° ciclo)

1. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 26 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo, sono da eleggere 3 rappresentanti per ciascun Consiglio di corso di studio di 1° e 2° ciclo, mediante sistema proporzionale a liste contrapposte. I Consigli di corso di studio di 1° e 2° ciclo, con i relativi corsi di competenza, sono elencati nell'*Allegato 2a corsi di studio di 1° e 2° ciclo*.

Articolo 7

(Consiglio degli Studenti - Elettorato attivo)

1. Per la costituzione del Consiglio degli Studenti, per la quota uninominale, di cui alla lettera a), comma 1, art. 4 del presente decreto, hanno diritto all'elettorato attivo gli studenti che risultino

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI



regolarmente iscritti, nell'a.a. 2024/2025 e alla data di svolgimento delle elezioni, ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo.

2. Per la costituzione del Consiglio degli Studenti, per la quota uninominale, di cui alla lettera c), comma 1, art. 4 del presente decreto, hanno diritto all'elettorato attivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2024/2025 e alla data di svolgimento delle elezioni, ai corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione.
3. Per la costituzione del Consiglio degli Studenti, per la quota proporzionale, di cui alla lettera b), comma 1, art. 4 del presente decreto, hanno diritto all'elettorato attivo per ciascuna Circostrizione, gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2024/2025 e alla data di svolgimento delle elezioni, ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo riferibili alla medesima Circostrizione.
4. Gli studenti che abbiano attivato forme di contemporanea iscrizione hanno l'elettorato attivo per tutti i collegi.

Articolo 8

(Consiglio di Dipartimento - Elettorato attivo)

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo nei Consigli di Dipartimento gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2024/2025 e alla data di svolgimento delle elezioni, ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di 3° ciclo nei Consigli di Dipartimento gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2024/2025 e alla data di svolgimento delle elezioni, ai corsi di studio di 3° ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento. Nel caso in cui uno studente di 3° ciclo sia contemporaneamente iscritto ad un corso di dottorato e ad una scuola di specializzazione riferibili allo stesso Dipartimento, potrà esercitare una sola volta il diritto di voto.
3. Gli studenti che siano iscritti contemporaneamente a due diversi corsi di studio, se i corsi appartengono a diversi Dipartimenti, hanno l'elettorato attivo per entrambi i Dipartimenti.
4. L'Allegato 2a corsi di studio di 1° e 2° ciclo, l'allegato 2b – Scuole di Specializzazione e Dipartimento di riferimento e l'allegato 2c – Corsi di Dottorato e Dipartimento di riferimento al presente Decreto indicano il Dipartimento di riferimento per ciascun corso di studio di 1° e 2° ciclo, per ciascuna scuola di specializzazione e per ciascun dottorato di ricerca.

Articolo 9

(Consiglio di Corso di Studio di 1° e 2° ciclo - Elettorato attivo)

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo nei Consigli di corso di studio gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2024/2025 e alla data di svolgimento delle elezioni, ad uno dei corsi di 1° e 2° ciclo compresi nelle competenze del Consiglio di corso di studio per il quale si elegge la rappresentanza, come elencati nell'Allegato 2a corsi di studio di 1° e 2° ciclo.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI



2. Gli studenti che siano iscritti contemporaneamente a due diversi corsi di studio hanno diritto all'elettorato attivo per entrambi i consigli a cui i corsi appartengono.

Articolo 10

(Consiglio degli Studenti - Elettorato passivo)

1. Per la costituzione del Consiglio degli Studenti, per la quota uninominale, di cui alla lettera a), comma 1, art. 4 del presente Decreto, hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2024/2025 alla data di svolgimento delle elezioni non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo che abbiano comunicato la propria candidatura ai sensi del successivo art. 14.
2. Per la costituzione del Consiglio degli Studenti, per la quota uninominale, di cui alla lettera c), comma 1, art. 4 del presente decreto, hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2024/2025 alla data di svolgimento delle elezioni ai corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione che abbiano comunicato la propria candidatura ai sensi del successivo art. 15.
3. Per la costituzione del Consiglio degli Studenti, per la quota proporzionale, hanno diritto all'elettorato passivo per ciascuna Circostrizione, gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2024/2025 alla data di svolgimento delle elezioni non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo riferibili alla medesima Circostrizione e che abbiano comunicato la propria candidatura ai sensi del successivo art. 16.
4. Gli studenti che siano iscritti contemporaneamente a due diversi corsi di studio, ivi compresi dottorati di ricerca e scuole di specializzazione, hanno l'elettorato passivo per ciascuno dei collegi per i quali hanno l'elettorato attivo.

Articolo 11

(Consiglio di Dipartimento - Elettorato passivo)

1. Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento gli studenti che risultino regolarmente iscritti ai corsi di 1°, 2° e 3° ciclo riferibili al Dipartimento nell'a.a. 2024/2025 alla data di svolgimento delle elezioni e che abbiano comunicato la propria candidatura secondo quanto previsto dai successivi artt. 17 e 18; gli studenti di 1° e 2° ciclo, inoltre, non devono essere iscritti oltre il primo anno fuori corso.
2. Gli studenti che siano iscritti contemporaneamente a due diversi corsi di studio, se i corsi appartengono a diversi Dipartimenti, hanno diritto all'elettorato passivo per entrambi i Dipartimenti.

Articolo 12

(Consiglio di Corso di Studio di 1° e 2° ciclo - Elettorato passivo)

1. Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo nei Consigli di Corso di studio gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2024/2025 alla data di svolgimento delle elezioni, non oltre il primo anno fuori corso, ad uno dei

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI



corsi di 1° e 2° ciclo compresi nelle competenze del Consiglio di corso di studio per il quale si elegge la rappresentanza e che abbiano comunicato la propria candidatura ai sensi del successivo art. 19.

2. Gli studenti che siano iscritti contemporaneamente a due diversi corsi di studio hanno diritto all'elettorato passivo per entrambi i consigli a cui i corsi appartengono.

Articolo 13 **(Elenco degli elettori)**

1. L'elenco nominativo degli elettori è reso disponibile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it) il 12 marzo 2025.
2. Eventuali errori od omissioni nella redazione degli elenchi devono essere segnalati entro il 24 marzo 2025 al Settore Affari Istituzionali dell'Amministrazione universitaria mediante posta elettronica all'indirizzo appc.elezionistudentesche@unibo.it.
3. L'elenco nominativo aggiornato degli elettori è reso disponibile nelle modalità indicate al comma 1 del presente articolo entro il 7 aprile 2025.

Articolo 14 **(Consiglio degli Studenti - Presentazione delle candidature individuali per l'elezione dei 12 eligendi studenti iscritti ai corsi di 1° e 2° ciclo con sistema uninominale)**

1. Le candidature individuali per il Consiglio degli Studenti sono obbligatorie e possono essere presentate **dalle ore 11.00 del 24 marzo 2025 alle ore 11.00 del 7 aprile 2025**.
2. Le candidature, sostenute a pena di nullità da almeno 15 elettori, sono presentate mediante strumenti telematici che si avvalgono di un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di univocità e di autenticità. Le candidature possono essere sostenute fino a un massimo di 30 elettori.
3. Il sistema informatico accerta che ogni studente sostenga una sola candidatura. Il sostegno della candidatura indica il cognome, il nome, il corso di studio di appartenenza e il numero di matricola universitaria del sostenitore. Il candidato non può sostenere la propria candidatura.
4. Le informazioni relative alle modalità per la presentazione delle candidature, di cui ai precedenti commi, saranno pubblicate in tempo utile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it).
5. L'elenco delle candidature, con l'indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del Corso di studio è reso disponibile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it) entro il 14 aprile 2025. Il suddetto elenco è reso disponibile presso i seggi elettorali.
6. In caso di studenti titolari di carriera alias, si indica l'identità elettiva.

Articolo 15 **(Consiglio degli Studenti - Presentazione delle candidature individuali per l'elezione dei 2 eligendi studenti iscritti a corsi di 3° ciclo con sistema uninominale)**

1. Le candidature individuali per il Consiglio degli Studenti sono obbligatorie e possono essere presentate **dalle ore 11.00 del 24 marzo 2025 alle ore 11.00 del 7 aprile 2025**.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI



2. Le candidature, sostenute a pena di nullità da almeno 5 elettori, sono presentate mediante strumenti telematici che si avvalgono di un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di univocità e di autenticità. Le candidature possono essere sostenute fino a un massimo di 10 elettori.
3. Il sistema informatico accerta che ogni studente sostenga una sola candidatura. Il sostegno della candidatura indica il cognome, il nome, il corso di studio di appartenenza e il numero di matricola universitaria del sostenitore. Il candidato non può sostenere la propria candidatura.
4. Le informazioni relative alle modalità per la presentazione delle candidature, di cui ai precedenti commi, saranno pubblicate in tempo utile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it).
5. L'elenco delle candidature, con l'indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio è reso disponibile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it) entro il 14 aprile 2025. Il suddetto elenco è reso disponibile presso i seggi elettorali.
6. In caso di studenti titolari di carriera alias, si indica l'identità elettiva.

Articolo 16

(Presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione dei 19 rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli Studenti con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti)

1. Le candidature relative all'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli Studenti attribuiti alle 5 Circoscrizioni corrispondenti alle 5 Aree scientifico-disciplinari per l'elezione del Senato Accademico, di cui al precedente art. 4, sono presentate mediante liste tra loro concorrenti con sistema proporzionale **dalle ore 11.00 del 24 marzo 2025 alle ore 11.00 del 7 aprile 2025**.
2. Possono presentare liste ufficiali per una Circoscrizione gli studenti iscritti in corso e fuori corso ai corsi di 1° e 2° ciclo riferiti ai Dipartimenti ricompresi nelle singole Circoscrizioni.
3. Ciascuna lista di candidati deve essere presentata da uno studente (presentatore di lista) mediante strumenti informatici. All'atto della presentazione di una lista deve essere indicato, tramite la procedura informatica:
 - a) una sigla o una breve denominazione di non più di cento caratteri idonei per identificare la lista stessa;
 - b) il nominativo del proponente, numero di matricola e recapito personale ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni.
4. Ogni lista deve contenere:
 - a) un numero di candidature non superiore a 20, con indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio di ciascun candidato;
 - b) l'accettazione del candidato circa la candidatura proposta;
 - c) l'elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni.
5. Ogni lista deve essere sostenuta, a pena della nullità della stessa, da un minimo di 10 elettori iscritti a corsi riferiti ai Dipartimenti ricompresi nelle singole Circoscrizioni. È consentito che la lista sia sostenuta fino a un massimo di 20 elettori. Non è possibile sostenere una lista in cui è compresa la propria candidatura.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI



6. All'interno di ciascuna lista, salvo che non sia costituita da un solo candidato, deve essere compreso almeno un candidato di genere diverso da quello degli altri candidati, a pena di esclusione della lista stessa.
7. Il sistema informatico accerta che ogni studente sostenga una sola lista.
8. I presentatori di lista, i candidati, i sostenitori devono aver formalizzato la propria iscrizione universitaria in tempo utile per l'utilizzo della procedura informatica.
9. L'uso degli strumenti telematici di cui ai commi precedenti si avvale di un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di univocità e di autenticità.
10. Le informazioni relative alle modalità per la presentazione delle candidature, di cui ai precedenti commi, saranno pubblicate in tempo utile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it).
11. L'elenco delle liste elettorali, con indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio di ciascun candidato, è reso disponibile mediante il Portale di Ateneo (www.unibo.it) entro il 14 aprile 2025. Il suddetto elenco è reso disponibile presso i seggi elettorali.
12. In caso di studenti titolari di carriera alias, si indica l'identità elettiva.
13. Ciascun presentatore di lista potrà designare un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale. In occasione della pubblicazione delle candidature, entro il 14 aprile 2025, saranno pubblicate sul portale di Ateneo (www.unibo.it) le indicazioni per la designazione dei rappresentanti di lista nei seggi. Gli eventuali rappresentanti di lista devono aver formalizzato la propria iscrizione universitaria in tempo utile per la designazione.

Articolo 17

(Presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento – studenti di 1° e 2° ciclo – sistema proporzionale)

1. Le candidature relative alle elezioni dei rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo nei Consigli di Dipartimento sono presentate mediante liste tra loro concorrenti con sistema proporzionale **dalle ore 11.00 del 24 marzo 2025 alle ore 11.00 del 7 aprile 2025.**
2. Possono presentare liste ufficiali per un Consiglio di Dipartimento gli studenti iscritti in corso e fuori corso ai corsi di 1° e 2° ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento.
3. Ciascuna lista di candidati deve essere presentata da uno studente (presentatore di lista) mediante strumenti informatici. All'atto della presentazione di una lista deve essere indicato, tramite la procedura informatica:
 - a) una sigla o una breve denominazione di non più di cento caratteri idonea per identificare la lista stessa;
 - b) il nominativo del proponente, numero di matricola e recapito personale ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni.
4. Ogni lista deve contenere:

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

- a) un numero di candidature non superiore al triplo dei rappresentanti da eleggere, con indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio di ciascun candidato;
 - b) l'accettazione del candidato circa la candidatura proposta;
 - c) l'elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni.
5. Ogni dichiarazione di presentazione di lista per un Dipartimento è sostenuta, a pena di nullità, da almeno 5 elettori iscritti ai corsi di 1° e 2° ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento. È consentito che una lista sia sostenuta fino a un massimo di 15 elettori. Non è possibile sostenere una lista in cui è compresa la propria candidatura.
 6. Il sistema informatico accerta che ogni studente sostenga una sola lista.
 7. I presentatori di lista, i candidati, i sostenitori devono avere formalizzato la propria iscrizione universitaria in tempo utile per l'utilizzo della procedura informatica.
 8. L'uso di strumenti telematici di cui ai commi precedenti si avvale di un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di univocità e di autenticità.
 9. Le informazioni relative alle modalità per la presentazione delle candidature, di cui ai precedenti commi, saranno pubblicate in tempo utile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it).
 10. L'elenco delle liste elettorali, con indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio di ciascun candidato, è reso disponibile mediante il Portale di Ateneo (www.unibo.it) entro il 14 aprile 2025. Il suddetto elenco è reso disponibile presso i seggi elettorali.
 11. In caso di studenti titolari di carriera alias, si indica l'identità elettiva.
 12. Ciascun presentatore di lista potrà designare un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale. In occasione della pubblicazione delle candidature, entro il 14 aprile 2025, saranno pubblicate sul portale di Ateneo (www.unibo.it) le indicazioni per la designazione dei rappresentanti di lista nei seggi. Gli eventuali rappresentanti di lista devono aver formalizzato la propria iscrizione universitaria in tempo utile per la designazione.

Articolo 18

(Presentazione delle candidature per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento – studenti di 3° ciclo – sistema uninominale)

1. Le candidature individuali per i rappresentanti degli studenti del 3° ciclo nel Consiglio di Dipartimento sono obbligatorie e sono presentate **dalle ore 11.00 del 24 marzo 2025 alle ore 11.00 del 7 aprile 2025**.
2. Le candidature sono presentate mediante strumenti telematici che si avvalgono di un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di univocità e di autenticità.
3. Nel caso in cui uno studente di 3° ciclo sia contemporaneamente iscritto ad un corso di dottorato e ad una scuola di specializzazione riferibili allo stesso Dipartimento, potrà esercitare una sola

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 2088591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Quirico Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



volta il diritto di voto. In caso di candidatura, occorrerà specificare per quale status (dottorando o specializzando) si esercita l'elettorato passivo.

4. L'elenco delle candidature, con l'indicazione del cognome, del nome e del corso di studio è reso disponibile mediante il Portale di Ateneo (www.unibo.it) entro il 14 aprile 2025. Il suddetto elenco è reso disponibile presso i seggi elettorali.
5. In caso di studenti titolari di carriera alias, si indica l'identità elettiva.

Articolo 19

(Presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio - studenti di 1° e 2° ciclo)

1. Le candidature relative alle elezioni dei rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo nei Consigli di corso di studio sono presentate mediante liste tra loro concorrenti con sistema proporzionale **dalle ore 11.00 del 24 marzo 2025 alle ore 11.00 del 7 aprile 2025.**
2. Ciascuna lista di candidati per un consiglio di corso di studio deve essere presentata da uno studente (presentatore di lista) che ha l'elettorato attivo per il medesimo consiglio mediante strumenti informatici. All'atto della presentazione di una lista deve essere indicato, tramite la procedura informatica:
 - a) una sigla o una breve denominazione di non più di cento caratteri idonei per identificare la lista stessa;
 - b) il nominativo del proponente, numero di matricola e recapito personale ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni.
3. Ogni lista deve contenere:
 - a) un numero di candidature non superiore a 6 con indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio di ciascun candidato;
 - b) l'accettazione del candidato circa la candidatura proposta;
 - c) l'elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni.
4. Ogni dichiarazione di presentazione di lista per un Consiglio di corso di studio è sostenuta, a pena di nullità, da almeno 3 elettori iscritti ai corsi di 1° e 2° ciclo ricompresi nel Consiglio. È consentito che una lista sia sostenuta fino a un massimo di 10 elettori. Non è possibile sostenere una lista in cui è compresa la propria candidatura.
5. Il sistema informatico accerta che ogni studente sostenga una sola lista.
6. I presentatori di lista, i candidati, i sostenitori devono avere formalizzato la propria iscrizione universitaria in tempo utile per l'utilizzo della procedura informatica.
7. L'uso di strumenti telematici di cui ai commi precedenti si avvale di un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di univocità e di autenticità.
8. Le informazioni relative alle modalità per la presentazione delle candidature, di cui ai precedenti commi, saranno pubblicate in tempo utile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it).
9. L'elenco delle liste elettorali, con indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio di ciascun candidato, è reso disponibile mediante il Portale di

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI



Ateneo (www.unibo.it) entro il 14 aprile 2025. Il suddetto elenco è reso disponibile presso i seggi elettorali.

10. In caso di studenti titolari di carriera alias, si indica l'identità elettiva.
11. Ciascun presentatore di lista potrà designare un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale. In occasione della pubblicazione delle candidature, entro il 14 aprile 2025, saranno pubblicate sul portale di Ateneo (www.unibo.it) le indicazioni per la designazione dei rappresentanti di lista nei seggi. Gli eventuali rappresentanti di lista devono aver formalizzato la propria iscrizione universitaria in tempo utile per la designazione.

Articolo 20

(Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale, nominata ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo", è così composta:

Prof. Federico Condello	Presidente
Dott.ssa Maria Filippini	Componente
Dott.ssa Carlotta Pizzo	Componente
Dott.ssa Ester Sammarco	Componente con funzioni di segretario
2. La Commissione Elettorale ha il compito di:
 - a) decidere sulle opposizioni sottoposte al suo esame ed esprimersi su ogni questione di procedura;
 - b) sovrintendere a tutte le operazioni elettorali;
 - c) ricevere le segnalazioni relative a questioni inerenti alla propaganda elettorale e trasmetterle al Rettore per le valutazioni di competenza;
 - d) procedere allo scrutinio delle schede votate con gli strumenti previsti dalla piattaforma telematica subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e trasmettere i risultati dello scrutinio al Rettore per la proclamazione;
 - e) decidere sui ricorsi avverso i risultati delle operazioni di voto.

Articolo 21

(Modalità di espressione del voto nel sistema maggioritario uninominale per Consiglio degli Studenti e Consiglio di Dipartimento)

1. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza selezionando il candidato prescelto tramite la piattaforma telematica per ciascun organo/collegio.
2. È possibile selezionare in alternativa "scheda bianca".

Articolo 22

(Modalità di espressione del voto nel sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti per Consiglio degli Studenti, Consigli di Dipartimento e Consigli di Corso di studio di 1° e 2° ciclo)

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

1. Ciascun elettore può esprimere fino a due voti di preferenza selezionando i candidati nella medesima lista in cui sono riportati; la piattaforma telematica non consente di selezionare candidati appartenenti a liste diverse.
2. L'elettore può esprimere anche solo un voto di lista selezionando solo la lista e nessuna preferenza per candidati.
3. È possibile selezionare in alternativa "scheda bianca".

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 2088591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Quirico Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



Articolo 23
(Operazioni di voto)

1. Le operazioni di voto hanno luogo come segue:
 - a) l'elettore consegna ad uno dei componenti del seggio il proprio badge rilasciato da questo Ateneo e un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia, ai fini dell'accertamento dell'identità personale;
 - b) la Commissione di seggio accerta l'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco degli elettori;
 - c) l'elettore riceve dalla Commissione di seggio delle credenziali temporanee collegate univocamente all'elettore stesso per l'accesso alla piattaforma telematica e per le quali rilascia apposita ricevuta firmata;
 - d) avuto accesso alla postazione di voto, l'elettore si autentica sulla piattaforma telematica mediante le credenziali temporanee e accede alle schede telematiche di voto per ciascun organo per il quale ha l'elettorato attivo;
 - e) l'elettore seleziona le liste e/o i candidati per i quali esprime la preferenza e clicca su apposito tasto per inserimento della scheda telematica nell'urna telematica;
 - f) l'elettore abbandona la postazione di voto, ritira dalla Commissione di seggio il proprio documento di riconoscimento ed esce dal seggio.
2. Il voto è personale, libero e segreto.
3. Nei casi in cui per esercitare il proprio diritto di voto sia necessario accedere alla postazione di voto con l'ausilio di un accompagnatore, l'elettore deve presentare alla Commissione di seggio un apposito certificato medico. La Commissione di seggio identifica l'accompagnatore e prende nota del suo documento di riconoscimento. Nessun accompagnatore può esercitare tale funzione per più di un elettore.
4. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità e impedisce qualsiasi turbativa nella libera espressione del voto.
5. Ai seggi, durante le votazioni, possono accedere solo gli elettori, i membri della Commissione elettorale, i rappresentanti di lista autorizzati e il personale universitario autorizzato.
6. I rappresentanti di lista possono assistere allo svolgimento delle operazioni di voto, segnalare al Presidente di seggio eventuali criticità riscontrate e restare nel seggio per assistere allo scrutinio dei voti per il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari ove siano stati indicati come rappresentanti di lista anche per tale procedura elettorale. I rappresentanti di lista sono ammessi, altresì, ad assistere alle operazioni di scrutinio telematico di cui all'art. 24 del presente decreto.
7. Allo scadere dell'orario previsto per le votazioni, sono ammessi a esercitare il diritto di voto gli elettori che si trovino all'interno dei locali del seggio e disposti in fila partendo dalla soglia del seggio.
8. Non è consentito l'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici multimediali all'interno del seggio.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI



Articolo 24

(Operazioni di scrutinio telematico)

1. Le operazioni di scrutinio telematico sono effettuate dalla Commissione Elettorale con l'assistenza di personale tecnico, dopo la chiusura delle operazioni di voto in tutti i seggi.
2. I rappresentanti di lista possono accedere ad apposita piattaforma per assistere alle operazioni di scrutinio telematico; le modalità di accesso alla piattaforma saranno pubblicate in tempo utile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it).
3. Le schede sono scrutinate nel seguente ordine:
 - a) elezione dei rappresentanti di 1° e 2° ciclo per la costituzione del Consiglio degli Studenti (quota uninominale);
 - b) elezione dei rappresentanti di 1° e 2° ciclo per la costituzione del Consiglio degli Studenti (quota proporzionale);
 - c) elezione dei rappresentanti di 3° ciclo per la costituzione del Consiglio degli Studenti;
 - d) elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento;
 - e) elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di studio di 1° e 2° ciclo.

Articolo 25

(Proclamazione degli eletti nel Consiglio degli Studenti)

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti. Il decreto di proclamazione è pubblicato sull'Albo online di Ateneo.
2. Sono proclamati eletti per il collegio uninominale degli studenti di 1° e 2° ciclo dodici candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
3. Per la proclamazione dei diciannove eletti con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti nelle 5 circoscrizioni corrispondenti alle 5 Aree scientifico-disciplinari per l'elezione del Senato Accademico, la Commissione Elettorale procede come segue: per ognuna delle 5 circoscrizioni determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato votato; la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4 e oltre, sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione. Si scelgono, quindi, fra i quozienti ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione, disponendoli in graduatoria decrescente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati votati, i posti eccedenti sono distribuiti fra

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI



le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. La commissione dichiara eletti in ognuna delle 5 circoscrizioni quei candidati votati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, al più giovane di età.

4. Sono proclamati eletti per il collegio uninominale del terzo ciclo i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voto risulta eletto il più giovane di età.
5. Qualora fra i 33 candidati individuati in applicazione dei precedenti commi 2, 3 e 4 non figurino almeno 4 studenti iscritti ai corsi di studio afferenti alle sedi di Campus si procede a ridefinire, fino al raggiungimento di tale numero, gli eletti nel collegio uninominale degli studenti di 1° e 2° ciclo, attribuendo la precedenza agli iscritti ai corsi di studio afferenti alle sedi di Campus che hanno riportato il maggior numero di voti nel collegio.
6. Qualora fra gli eletti risultanti dall'applicazione dei precedenti commi 2, 3 e 5, un medesimo candidato figuri sia fra i 12 rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel collegio uninominale degli studenti di 1° e 2° ciclo, che fra i 19 rappresentanti eletti mediante il sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti nelle 5 Circoscrizioni, è dichiarato eletto nel suddetto collegio uninominale, recuperando tale posto nella lista da cui proviene tale candidato.

Articolo 26

(Proclamazione degli eletti nei Consigli di Dipartimento)

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti. Il decreto di proclamazione è pubblicato sul sull'Albo online di Ateneo. Qualora nel Regolamento dei singoli Dipartimenti siano previsti almeno due rappresentanti degli studenti di 3° ciclo, in assenza di espresse previsioni nel regolamento del singolo Dipartimento, la rappresentanza degli stessi, nei Dipartimenti dove sono attivati corsi di Dottorato di Ricerca e Scuole di Specializzazione, deve comprendere almeno uno studente iscritto ad un Dottorato di Ricerca e uno studente iscritto ad una Scuola di Specializzazione. Qualora non risultino candidati votati iscritti ad una delle due tipologie di corsi di 3° ciclo, sono eletti i candidati votati iscritti all'altra tipologia.
2. Sono proclamati eletti per il collegio uninominale, nel rispetto della riserva di cui all'art. 18 comma 4 e 5 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo, gli studenti di 3° ciclo che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel limite dei posti da attribuire; a parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
3. Per la proclamazione degli eletti con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti, la Commissione Elettorale procede come segue: per ciascun Dipartimento determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato votato; la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista, ottenuti dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4 e oltre sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere nel Dipartimento, disponendoli in graduatoria decrescente.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI



Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati votati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. La commissione dichiara eletti in ciascun Consiglio di Dipartimento quei candidati votati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, al più giovane di età.

Articolo 27

(Proclamazione degli eletti nei Consigli di Corso di Studio di 1° e 2° ciclo)

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti. Il decreto di proclamazione è pubblicato sull'Albo online di Ateneo.
2. Per la proclamazione degli eletti la Commissione Elettorale procede come segue: determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato votato; la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa.
3. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4 e oltre sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati votati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. La commissione dichiara eletti quei candidati votati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, al più giovane di età.

Articolo 28

(Ricorsi)

1. Contro i risultati delle votazioni è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione del Decreto di proclamazione degli eletti sull'Albo online d'Ateneo. La Commissione Elettorale decide motivatamente in via definitiva nei successivi cinque giorni.

Articolo 29

(Disposizioni finali)

1. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm. e del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

protezione dei dati personali; i candidati sono tenuti a prendere visione dell'Informativa pubblicata alla pagina internet www.unibo.it nella sezione Privacy e note legali.

2. Il presente Decreto Rettorale è pubblicato nell'Albo online di Ateneo.

Il Rettore
Prof. Giovanni Molari
(F.to digitalmente)

ALLEGATI:

- Allegato 1 – Numero iscritti per Circoscrizioni elettorali Consiglio degli Studenti;
- Allegato 2a – Corsi di studio di 1° e 2° ciclo e relativi organi di assegnazione;
- Allegato 2b – Scuole di Specializzazione e Dipartimento di riferimento;
- Allegato 2c – Corsi di Dottorato e Dipartimento di riferimento;
- Allegato 3 – Eligendi Consigli di Dipartimento.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 2088591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Quirico Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia